

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 29-1811

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Modifica della D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005, Titolo IV, sezione 1, sottosezione 2, articolo 28 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

visti i successivi regolamenti di applicazione del Regolamento n. 1698/2005 ed, in particolare, il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

considerato che l'applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 richiede la predisposizione, da parte della Regione Piemonte, di un Programma di Sviluppo Rurale che copre il periodo 2007-2013 (d'ora in poi PSR);

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ha approvato la versione definitiva del PSR poi adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

considerato che il PSR comprende all'interno dell'Asse I (Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale) la misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) nel cui ambito si sviluppa l'Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

considerato che con la D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008 si è emanato un bando aprendo i termini di ricevimento delle domande di contributo sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) - Azione 1 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli), per interventi con approccio per strategia aziendale;

considerato che con la medesima D.G.R. si è assegnata una dotazione finanziaria pari a 30.000.000,00 di € corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate ordinarie previste nel periodo di programmazione 2007-2013 per la misura 123 azione 1 ripartendo tali risorse tra i vari settori produttivi;

preso atto che con la determinazione n. 267 del 29 aprile 2008 e s.m.i. della Direzione Regionale Agricoltura sono state adottate le istruzioni operative inerenti la procedura informatica per la presentazione delle domande di aiuto, la modulistica, le scadenze, le spese ammissibili, i requisiti di

ammissibilità, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando;

vista la D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 che ha approvato le modifiche e le integrazioni al Bando oggetto della D.G.R. 49-8712 del 28 aprile 2008 incaricando, nel contempo, il Settore Politiche comunitarie (ora Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale) della Direzione Agricoltura di attivare un'apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA); considerato che, con le modalità previste dalla determinazione n. 267 del 29 aprile 2008 della Direzione Regionale Agricoltura ed entro i termini stabiliti dalla successiva determinazione n. 520 del 17 luglio 2008 della Direzione Regionale Agricoltura, sono pervenute n. 217 domande di aiuto;

dato atto che con la D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, di modifica ed integrazione della D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, è stata modificata la procedura di esame delle domande di aiuto sopprimendo il capoverso che prevedeva che "I progetti idonei, non finanziabili per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati" e inserendo i seguenti capoversi che così recitano testualmente:

"Nella prima fase dell'istruttoria, nell'ambito delle predette graduatorie, si terrà prioritariamente conto dei punteggi autoattribuiti dalle ditte individuando, per settore produttivo e fino alla concorrenza delle risorse disponibili per il medesimo settore produttivo, i progetti per cui si procederà all'istruttoria. A conclusione delle istruttorie si determineranno delle graduatorie per settore produttivo delle domande di aiuto idonee e finanziabili."

"Le domande di aiuto che in base al punteggio autoattribuito non rientreranno nel primo gruppo di progetti da valutare saranno oggetto di una successiva istruttoria e nel caso siano idonee, saranno inserite in ulteriori graduatorie per settore produttivo, che rimarranno valide per un anno dalla loro approvazione. Scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati."

"La valutazione inizierà dal settore altri prodotti (uova, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva) e proseguirà con il settore cereali e riso, carne, latte, ortofrutticolo e vino.";

dato atto che, in applicazione della D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, sono risultate n. 42 domande idonee e finanziabili, per le quali sono state approvate le relative graduatorie di settore produttivo, e n. 11 domande archiviate, per le quali sono state approvate le relative determinazioni di archiviazione;

vista la D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009 che ha integrato la D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008 e la D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008;

dato atto che con la suddetta deliberazione n. 37-12524 del 9 novembre 2009 sono state destinate ulteriori risorse pubbliche cofinanziate ordinarie per € 10.652.415,82, derivanti dalle risorse non utilizzate per il finanziamento delle graduatorie dei progetti ammissibili in ogni settore produttivo pari ad € 892.458,41 e dalla quota di risorse pari a € 9.759.957,41, disponibili per l'ammissione a finanziamento di altri progetti ammissibili previsti dalla misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

dato atto che, in applicazione della D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009, sono risultate n. 15 domande idonee e finanziabili, per le quali sono state approvate le relative graduatorie di settore produttivo, e n. 17 domande archiviate, per la quali sono state approvate le relative determinazioni di archiviazione;

vista la D.G.R. n. 89-13272 del 8/02/2010 che ha integrato le DD.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e n. 37-12524 del 9 novembre 2009;
dato atto che con la suddetta deliberazione n. 89-13272 del 8/02/2010 sono state destinate ulteriori risorse per € 10.000.000,00, corrispondenti ai finanziamenti nazionali integrativi (c.d. aiuti di stato) disponibili per l'ammissione a finanziamento di altri progetti ammissibili previsti dalla misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

dato atto che, in applicazione della D.G.R. n. 89-13272 del 8/02/2010, sono risultate n. 15 domande idonee e finanziabili e n. 91 domande idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse e che sono state approvate le relative graduatorie per settore produttivo;

preso atto che per il bando del 2008 il risultato finale è: 217 domande presentate, 72 approvate e finanziate, 91 in graduatoria ma non finanziabili per mancanza di risorse, 54 archiviate;

considerato le graduatorie per settore produttivo relative alle domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse, rimarranno valide per un anno dalla loro approvazione e che scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati.

ritenuto opportuno definire una scadenza diversa per la validità delle graduatorie per settore produttivo relative alle domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse, fissate al 30.6.2013;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

1. L'allegato della D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, modificato con la D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, è modificato e sostituito dal seguente capoverso:

11. Graduatorie.

Il capoverso: "Le domande di aiuto che in base al punteggio autoattribuito non rientreranno nel primo gruppo di progetti da valutare saranno oggetto di una successiva istruttoria e nel caso siano idonee, saranno inserite in ulteriori graduatorie per settore produttivo, che rimarranno valide per un anno dalla loro approvazione. Scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati" è sostituito dal seguente:

"Le domande di aiuto che in base al punteggio autoattribuito non rientreranno nel primo gruppo di progetti da valutare saranno oggetto di una successiva istruttoria e nel caso siano idonee, saranno inserite in ulteriori graduatorie per settore produttivo, che rimarranno valide fino al 30 giugno 2013. Scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati."

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)